

# ***Controlli sulle imprese da parte dei Servizi Contabilità Generale***

L'art. 48-bis, introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. 286/2006, prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica sono tenute a verificare, prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro, se il beneficiario sia a sua volta inadempiente ad obblighi derivanti da cartelle di pagamento.

Gli uffici contabilità generale pertanto, quanto devono effettuare un pagamento di un importo superiore a 10 mila euro, hanno la possibilità di consultare la banca dati predisposta da **Equitalia Servizi** per verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Attraverso il Servizio di verifica inadempimenti Equitalia, è infatti possibile:

- Consultare posizioni di morosità dei soggetti;
- Stampare del documento di "liberatoria", in caso di soggetto non moroso;
- Segnalare la presenza della morosità su uno o più Agenti della riscossione, morosità che verrà certificata nei tre giorni successivi;
- Consultare l'elenco degli Agenti della riscossione che provvederanno ad eseguire il pignoramento;
- Stampare situazioni di riepilogo o di dettaglio;
- Stampare ed invio della comunicazione di sospensione del pagamento al soggetto.

La consultazione è resa disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche preventivamente registrate al portale Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)).

Successivamente a tale verifica e solo nell'ipotesi in cui il creditore dell'Ente non sia un soggetto moroso, sarà possibile procedere con la liquidazione di quanto dovuto.